Conto corrente con la posta

Anno 89° — Numero 27

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 3 febbraio 1948 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 3000 - Semestrale L. 1800
Trimestrale L. 1000 - Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1600 - Semestrale L. 1000
Trimestrale L. 600 - Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

(Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere, per tasse erariale, L. 12 per importi fino a L. 2000 e L. 16 per importi superiori).

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, vegganti le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1947

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 16 dicembre 1947, n. 1621.

Approvazione dell'Accordo concluso a Roma tra l'Italia e la Svezia il 19 aprile 1947, relativo all'emigrazione di operai italiani in Svezia.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Ha sanzionato e promulga la seguente legge approvata dall'Assemblea Costituente:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti Accordi, conclusi a Roma, tra l'Italia e la Svezia, il 19 aprile 1947:

a) Accordo italo-svedese relativo all'emigrazione di operai italiani in Svezia;

b) Protocollo addizionale all'Accordo italo-svedese relativo all'emigrazione di operai italiani in Svezia.

Art. 2.

La presente legge, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 19 aprile 1947.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 dicembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SFORZA — FANFANI — DEL VECCHIO — MERZAGORA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

Accordo italo-svedese relativo all'emigrazione di operai italiani in Isvezia

Art. 1.

Le disposizioni stabilite dal presente Accordo si applicano all'emigrazione in Isvezia ed all'impiego nelle aziende svedesi di un massimo di 500 operai italiani specializzati e qualificati nell'industria meccanica.

La Commissione statale svedese per la mano d'opera (« Statens arbetsmarknadskommission ») dovrà comunicare per normale via diplomatica alle competenti Autorità italiane il numero di operai delle rispettive categorie (specialità professionali) che potranno trovare un impiego in Isvezia. Contemporaneamente comunicherà le condizioni relative all'età, lo stato di salute ed altri requisiti degli operai.

Art. 2.

Gli operai italiani s'impegnano prima della loro partenza dall'Italia ad affiliarsi al momento del loro arrivo in Isvezia alla organizzazione sindacale della loro categoria professionale, nonchè di mantenere tale affiliazione durante il loro periodo di residenza in Isvezia. Mediante ciò assumono i doveri e godranno dei diritti prescritti dai regolamenti dei sindacati.

Art. 3.

Gli operai italiani godranno in Isvezia della piena parità nei confronti degli operai svedesi per ciò che riguarda le condizioni di lavoro. Essi godranno pertanto dello stesso trattamento in materia di salari (salari orari, salari a cottimo e retribuzione del lavoro straordinario), orario di lavoro, vacanze e provvidenze ricreative, che è assicurato dalla legislazione svedese o/e dai contratti collettivi ai lavoratori svedesi della stessa categoria professionale e nella medesima azienda.

Durante la permanenza in Isvezia degli operai italiani, questi avranno facoltà, secondo le norme in vigore nel Paese, di trasferirsi liberamente da un'impresa ad altra.

Art. 4.

Gli operai italiani dovranno pagare le tasse in Isvezia conformemente alla vigente legislazione in misura eguale a quella stabilita per gli operai svedesi.

Art. 5.

Gli operai italiani beneficieranno in Isvezia della protezione garantita dall'assicurazione contro la disoccupazione, gli infortuni e le malattie in conformità alla legislazione svedese vigente in materia, con la modifica relativa all'assicurazione malattie di cui al protocollo addizionale allegato al presente Accordo.

Art. 6.

La Commissione statale svedese per la mano d'opera provvederà a che agli operai italiani vengano assegnati alloggi dello stesso tipo ed alle stesse condizioni praticate per i lavoratori svedesi nella stessa località.

Nei casi in cui si dovrà ricorrere ad abitazioni di tipo provvisorio esse dovranno essere dichiarate idonee dai competenti ispettori svedesi. Saranno altresì adottate provvidenze atte ad assicurare agli operai italiani un'alimentazione rispondente per quanto possibile alle loro abitudini.

Art. 7.

La Commissione statale svedese per la mano d'opera si impegna di far conoscere alle competenti Autorità italiane, perchè ne possano essere informati gli operai, le condizioni salariali e generali fissate per ogni singola categoria dai contratti collettivi di lavoro in vigore.

Art. 8.

Gli operai che desiderano emigrare, selezionati dalle competenti Autorità italiane secondo le indicazioni di un questionario concordato con la Commissione statale svedese per la mano d'opera, saranno avviati, a cura di dette Autorità italiane, al centro di raccolta dove sarà istituito l'ufficio di collegamento svedese. In tale centro avverrà l'ingaggio definitivo a cura dell'ufficio di collegamento svedese previo controllo sanitario e professionale, effettuato da un medico appositamente prescelto dalle Autorità svedesi e dagli esperti tecnici, in collaborazione con i rappresentanti competenti italiani.

Art. 9.

Agli operai definitivamente ingaggiati verrà consegnato da parte delle Autorità svedesi, un riassunto bilingue delle condizioni di lavoro fissate per la categoria cui l'operaio è stato assegnato.

Art. 10.

Il centro di raccolta ove avrà sede l'Ufficio di collegamento svedese di cui all'art. 8 del presente Accordo sarà stabilito, in un primo tempo, a Torino. I successivi eventuali spostamenti saranno tempestivamente concordati. Le competenti Autorità italiane metteranno a disposizione dei rappresentanti svedesi i locali necessari ed il materiale sanitario previsto per il controllo medico.

La Commissione statale svedese per la mano d'opera rimborserà alle Autorità italiane le spese per le visite mediche effettuate da parte italiana nella misura concordata di lire 400 per persona.

Art. 11.

Le spese di viaggio degli operai dal centro di raccolta in Italia al luogo di lavoro in Isvezia, saranno a carico della Commissione statale svedese per la mano d'opera. Durante il viaggio (comprese le eventuali soste dovute a forza maggiore, e il periodo di soggiorno nel Centro di raccolta in Isvezia) ogni operaio riceverà una diaria di 5 corone nonchè il vitto e l'alloggio gratuiti.

La Commissione statale svedese per la mano d'opera mette gratuitamente a disposizione degli operai, al loro arrivo in Isvezia, alcuni capi di vestiario che saranno specificati nel protocollo di cui all'art. 5.

Art. 12.

Gli operai italiani che si trasferiscono in Isvezia in dipendenza del presente Accordo saranno muniti dalle Autorità competenti italiane di regolare passaporto individuale. Le competenti Autorità svedesi si incaricheranno di ottenere i visti di transito necessari al viaggio degli operai stessi.

Art. 13.

Il primo collocamento degli operai italiani in Isvezia avverrà per il tramite della Commissione statale svedese per la mano d'opera.

Art. 14.

Gli operai italiani potranno trasferire in Italia i loro risparmi fino a concorrenza di una somma corrispondente alle retribuzioni percepite, detratte le spese normali di sostentamento.

La Banca svedese, presso la quale tali risparmi saranno versati dagli operai italiani, provvederà a convertire l'ammontare incassato in dollari USA. L'importo in dollari così ottenuto verrà accreditato in conti tenuti dalle Banche negli Stati Uniti d'America indicate da quelle italiane che svolgono il servizio delle rimesse.

La conversione in dollari di cui sopra sarà effettuata dalla Banca svedese sulla base del cambio ufficiale tra la corona svedese ed il dollaro USA in vigore a Stoccolma il giorno stesso in cui l'importo in dollari verrà accreditato alla Banca italiana.

La procedura suddetta sarà seguita anche in occasione del trasferimento degli importi versati dagli operai italiani per il mantenimento delle assicurazioni in Italia in conformità al Protocollo di cui all'art. 5 e di tutte le somme dovute da parte svedese in relazione all'applicazione del presente Accordo.

Art. 15.

Le disposizioni di cui all'art. 14 resteranno in vigore sino a quando non sarà concluso un altro Accordo in materia.

Art. 16.

Le Autorità competenti italiane e svedesi si terranno in stretto contatto onde far sì che i trasferimenti di valuta derivanti dall'applicazione del presente Accordo avvengano regolarmente e con la maggiore sollecitudine.

Art. 17.

Il presente Accordo è concluso per un periodo di due anni ed entra in vigore il giorno della firma.

L'Accordo sarà prorogato tacitamente di anno in anno salvo denuncia da una delle parti almeno tre mesi prima del giorno della sua scadenza.

Le Autorità italiane e svedesi si manterranno in contatto durante il periodo di validità dell'Accordo per quanto concerne la sua applicazione.

Per l'Italia — MARIO TOMMASINI

Per la Svezia — FOLKE THUNBORG

Visto, d'ordine del Capo provvisorio dello Stato

Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

Protocollo addizionale all'Accordo italo-svedese relativo all'emigrazione di operai italiani in Isvezia, firmato a Roma il 19 aprile 1947.

I

Si prende nota che la protezione assicurativa menzionata all'art. 5 e all'art. 14 dell'Accordo comprende:

In Isvezia: disoccupazione, infortuni e malattie.

La Delegazione svedese ha consegnato alla Delegazione italiana un promemoria con dettagliate informazioni in merito a queste assicurazioni. Si precisa che l'assicurazione contro la disoccupazione si ottiene automaticamente con l'affiliazione all'organizzazione sindacale. L'assicurazione contro gli infortuni è obbligatoria. L'assicurazione contro le malattie è facoltativa e si ottiene affiliandosi ad una Cassa Malattie locale o centrale, riconosciuta dallo Stato. Le Autorità italiane inviteranno gli operai italiani ad affiliarsi ad una Cassa Malattie al loro arrivo in Isvezia. Durante il cosiddetto periodo di aspettativa, che è generalmente di 90 giorni, gli operai italiani che si sono affiliati ad una tale Cassa Malattie riconosciuta, riceveranno in caso di malattia un sussidio nella misura prescritta dai regolamenti della Cassa.

Tale sussidio sarà concesso per un periodo massimo di due anni (730 giorni) in caso di malattia continuata e solo per il periodo di residenza in Isvezia dell'operaio, assumendosi la Commissione statale svedese per la mano d'opera il versamento di tale sussidio per il suddetto periodo.

In Italia: tubercolosi, malattia, invalidità-vecchiaia e superstiti.

La Delegazione italiana ha consegnato alla Delegazione svedese un promemoria con dettagliate informazioni in merito a queste assicurazioni. L'ammontare dei contributi assicurativi, incluse le contribuzioni base,

per mese e per operaio, sarà comunicato alle Autorità svedesi prima della partenza degli operai.

Tali Autorità provvederanno alla esazione dei contributi assicurativi ed al loro trasferimento in Italia all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

II

Ai cittadini italiani, che tramite la Commissione statale svedese troveranno un impiego in Isvezia come assistenti o personale di cucina al seguito degli operai italiani, verranno applicate le stesse disposizioni dell'Accordo relative al trasferimento in Italia delle economie ed al pagamento dei contributi assicurativi.

III

La Delegazione italiana informa che, fino a nuovo avviso, la conversione in lire italiane in favore degli aventi diritto in Italia delle somme in dollari USA accreditati presso le Banche negli Stati Uniti d'America — secondo quanto previsto dall'art. 14 dell'Accordo — sarà effettuato come segue:

per il 50 %, da cedersi all'Ufficio Italiano dei Cambi, al cambio ufficiale maggiorato della quota di adeguamento e diminuito dello scarto d'uso;

per il residuo 50 %, da cedersi ai conti valutari 50 %, al cambio del dollaro di esportazione in vigore il giorno della ricezione dell'avviso di accreditamento da parte delle Banche italiane incaricate del servizio delle rimesse.

IV

Gli operai italiani, onde fruire delle riduzioni fiscali fissate dalla Legge svedese per coloro che hanno carico di famiglia, presenteranno all'atto dell'ingaggio lo stato di famiglia rilasciato dal Comune di residenza.

V

I capi di vestiario, di cui all'art. 11 dell'Accordo, consisteranno in: un pastrano, un abito borghese completo, un paio di scarpe da lavoro ed una tuta.

VI

Si prende nota che la Delegazione italiana ritiene che non sia necessario per il momento ricorrere a speciali disposizioni per fornire agli operai italiani in Isvezia del vino in modo diverso da quanto vi sia abituale: la questione potrà essere riesaminata in seguito all'esperienza dei primi arrivi di operai italiani in Isvezia.

VII

La Delegazione svedese ha comunicato alla Delegazione italiana le attuali razioni alimentari in Isvezia ed ha promesso la sua collaborazione affinchè vengano consentite certe modifiche alla razione del pane.

La Delegazione svedese studierà in Isvezia in qual modo, tenendo conto delle abitudini alimentari degli operai italiani, sarebbe desiderabile l'importazione in Isvezia di certi generi alimentari come la pasta, l'olio d'oliva, la conserva di pomodoro, ecc.

VIII

Si prende nota che la Delegazione svedese ha messo in rilievo l'importanza che il trasferimento degli operai indicati nell'Accordo avvenga al più presto e che il primo contingente di essi possa partire al più tardi il 1° giugno 1947: la Delegazione italiana ha promesso di fare il possibile a tale scopo.

IX

Si prende nota che l'eventuale estensione dell'Accordo ad altre categorie di lavoratori nonchè ad un maggior numero di operai, sarà oggetto, a richiesta di una delle Parti, di nuove trattative tra di Esse.

Roma, addì 19 aprile 1947

Per l'Italia — MARIO TOMMASINI

Per la Svezia — FOLKE THUNBORG

Visto, d'ordine del Capo provvisorio dello Stato
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

Roma, li 19 aprile 1947.

~~Caro Direttore Generale,~~

con riferimento all'Accordo svedese-italiano relativo all'emigrazione di operai italiani in Isvezia, e al suo Protocollo addizionale, Le confermo che ho firmato tali documenti quale rappresentante della Commissione statale svedese per la mano d'opera e con riserva di approvazione da parte della medesima.

Voglia gradire, caro Direttore Generale, l'espressione della mia alta considerazione.

FOLKE THUNBORG

Signor Dott. Mario TOMMASINI
Direttore Generale dell'Emigrazione
presso il Ministero degli Affari Esteri - ROMA

Visto, d'ordine del Capo provvisorio dello Stato
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1947.

Autorizzazione alla società per azioni « Le Assicurazioni d'Italia », con sede in Roma, ad esercitare le assicurazioni del credito nelle vendite rateali.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda con la quale la società per azioni « Le Assicurazioni d'Italia », con sede in Roma, già autorizzata ad esercitare le assicurazioni contro i danni nei rami aeronautica, furti, grandine, incendi, infortuni, responsabilità civile, trasporti ed altri rischi vari, ha chiesto che l'autorizzazione venga estesa all'assicurazione del credito nelle vendite rateali;

Visto lo statuto sociale;

Sentito il parere della Commissione consultiva per le assicurazioni private, istituita con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1946, n. 349;

Decreta:

La società per azioni « Le Assicurazioni d'Italia », avente sede in Roma, è autorizzata ad esercitare le assicurazioni del credito nelle vendite rateali.

Roma, addì 6 dicembre 1947

p. *Il Ministro*: CAVALLI

(353)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1947.

Sostituzione di un membro del Comitato regionale coordinamento trasporti per il Piemonte, in rappresentanza della Marina mercantile.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 19 luglio 1946, n. 39, per la disciplina degli autotrasporti di cose;

Visto l'art. 1 del decreto Ministeriale 16 dicembre 1946, n. 10612, con il quale il ten. col. Roni Enrico venne nominato membro del Comitato regionale coordinamento trasporti per il Piemonte, in rappresentanza della Marina mercantile;

Vista la nota 29 novembre 1947, n. 17180, del Ministero della marina mercantile, con la quale il tenente col. Bravo Vincenzo comandante la Capitaneria di porto di Savona, viene designato membro di detto Comitato in rappresentanza della Marina mercantile ed in sostituzione del ten. col. Roni Enrico;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla sostituzione;

Decreta:

Il ten. col. di porto Bravo Vincenzo, comandante la Capitaneria di porto di Savona è nominato membro del Comitato regionale coordinamento trasporti per il Piemonte, in rappresentanza della Marina mercantile ed in sostituzione del ten. col. Roni Enrico, con decorrenza 1° ottobre 1947.

Roma, addì 12 dicembre 1947

Il Ministro: CORBELLINI

(356)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1948.

Conferma di un sindaco del Monte di credito su pegno di Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto l'art. 17 dello statuto del Monte di credito su pegno di Milano, con sede in Milano, approvato con decreto del Capo del Governo 9 gennaio 1941, modificato successivamente con decreto Ministeriale 25 maggio 1946;

Visto il decreto Ministeriale 3 luglio 1947, con il quale il dott. Ezzelino Stanghellini è stato nominato sindaco del Monte predetto per l'anno 1947;

Considerato che il dott. Stanghellini scadrà di carica con l'approvazione del bilancio aziendale 1947;

Decreta:

Il dott. Ezzelino Stanghellini è confermato sindaco del Monte di credito su pegno di Milano, con sede in Milano e resterà in carica fino all'approvazione del bilancio 1948.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 gennaio 1948.

Il Ministro: DEL VECCHIO

(350)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1948.

Nomina del liquidatore della Cassa rurale ed artigiana « S. Rocco » di Gerocarne, con sede nel comune di Gerocarne (Catanzaro).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 4 giugno 1947, n. 408;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto in data 6 agosto 1945, con il quale, ai sensi dell'art. 86-*bis* del citato regio decreto-legge n. 375, l'avv. Tommaso Grillo venne nominato liquidatore della Cassa rurale ed artigiana « S. Rocco » di Gerocarne, avente sede nel comune di Gerocarne (Catanzaro);

Considerato che occorre procedere alla sostituzione del predetto liquidatore;

Sulla proposta del direttore generale della Banca d'Italia;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

L'avv. Francesco Romano di Francesco è nominato liquidatore della Cassa rurale ed artigiana « S. Rocco » di Gerocarne, con sede nel comune di Gerocarne (Catanzaro) in sostituzione dell'avv. Tommaso Grillo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 gennaio 1948

Il Ministro: DEL VECCHIO

(351)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1948.

Divieto alla S. A. « Oleificio Padano - S.I.L.P.A. », con sede in Ferrara, ad allestire un nuovo impianto per la lavorazione delle bietole zuccherine.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, e proroghe successive;

Viste le denuncie presentate dalla S. A. « Oleificio Padano S.I.L.P.A. », con sede in Ferrara, per ricostruire ed ampliare impianti vari, in detta località, per la lavorazione di semi oleosi, delle bietole e dei prodotti ortofrutticoli;

Visto l'esito dell'istruttoria;

Considerata l'attuale situazione dell'industria del ramo in rapporto alle esigenze del consumo e alla disponibilità di materie prime;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Alla S. A. « Oleificio Padano S.I.L.P.A. », con sede in Ferrara, è vietato allestire un nuovo impianto per la lavorazione delle bietole per produzione di zucchero.

Roma, addì 26 gennaio 1948

p. *Il Ministro*: CAVALLI

(434)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1948.

Divieto alla ditta Azienda agricola industriale di Umberto Cantù, con sede in Piacenza, ad attivare, in Piacenza - La Verza, una vetreria per articoli soffiati.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, e proroghe successive;

Viste le denuncie presentate dalla Azienda agricola industriale di Umberto Cantù, con sede in Piacenza, per una nuova vetreria per articoli soffiati in Piacenza La Verza;

Visto l'esito dell'istruttoria;

Considerata l'attuale situazione dell'industria del ramo in rapporto alla potenzialità degli impianti esistenti e alla disponibilità di materie prime;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Alla ditta Azienda agricola industriale di Umberto Cantù, con sede in Piacenza, è vietato attivare, in Piacenza La Verza, una vetreria per articoli soffiati.

Roma, addì 26 gennaio 1948

p. *Il Ministro*: CAVALLI

(436)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1948.

Divieto alla ditta « Giuseppe Loser », con sede in Calizzano (Savona), ad allestire, in Filattiera (Apuania), un impianto per la produzione di estratti tannici.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, e proroghe successive;

Viste le denuncie presentate dalla ditta « Giuseppe Loser » con sede in Calizzano (Savona), per allestire in Filattiera (Massa Carrara), un impianto per la produzione di estratti tannici;

Visto l'esito dell'istruttoria;

Considerata l'attuale situazione dell'industria del ramo in rapporto alle esigenze del consumo e alla disponibilità di materie prime;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Alla ditta « Giuseppe Loser », con sede in Calizzano (Savona), è vietato allestire, in Filattiera (Apuania), un impianto per la produzione di estratti tannici.

Roma, addì 26 gennaio 1948

p. *Il Ministro*: CAVALLI

(435)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1948.

Divieto alla ditta « Officina meccanica ing. Mario Danieli & C. », con sede in Buttrio (Udine), ad allestire, in Caminetto di Buttrio, un impianto di laminazione e trafileria.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, e proroghe successive;

Viste le denuncie presentate dalla ditta « Officina meccanica ing. Mario Danieli & C. », con sede in Buttrio (Udine), per allestire, in Caminetto di Buttrio, un impianto di laminazione e trafileria;

Visto l'esito dell'istruttoria;

Considerata l'attuale situazione dell'industria del ramo in rapporto alle esigenze del consumo e alla disponibilità di materie prime;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Alla ditta « Officina Meccanica ing. Mario Danieli & C. », con sede in Buttrio (Udine), è vietato allestire, in Caminetto di Buttrio, un impianto di laminazione e trafileria.

Roma, addì 26 gennaio 1948

p. *Il Ministro*: CAVALLI

(433)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Latina a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Per l'integrazione del bilancio 1947, il comune di Latina è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito legalmente autorizzati, il seguente mutuo:

decreto interministeriale 11 ottobre 1947, n. 1925; importo L. 9.650.000.

(443)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Spinazzola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 23 ottobre 1947, registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1948, registro n. 1 Interno, foglio n. 207, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Spinazzola (Bari), di un mutuo di L. 2.184.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(442)

MINISTERO DELLE FINANZE

Ruolo di anzianità del personale di ruolo dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali

Si avverte che giusta l'art. 9 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, è stato pubblicato il ruolo di anzianità del personale predetto, secondo la situazione al 1° gennaio 1948.

Gli eventuali reclami per la rettifica della posizione di anzianità, dovranno essere presentati nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

(445)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 27 gennaio 1948 - N. 17

Argentina	87,50	Norvegia	70,57
Australia	1.129,10	Nuova Zelanda	1.129,10
Belgio	7,99	Olanda	131,77
Brasile	19,08	Portogallo	14,20
Canadà	350 —	Spagna	31,96
Danimarca	72,98	S. U. America	350 —
Egitto	1.447,25	Svezia	97,23
Francia	2,9386	Svizzera	81,59
Gran Bretagna	1.411,38	Turchia	124,43
India (Bombay)	105,70	Unione Sud Afr.	1.402,45

Rendita 3,50 % 1906	79,10
Id. 3,50 % 1902	67,70
Id. 3 % lordo	51,50
Id. 5 % 1935	87,60
Redimibile 3,50 % 1934	68,825
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	69,075
Id. 5 % 1936	87,20
Id. 5 % (Ricostruzione)	80,30
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,90
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,45
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,15
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,25
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,15
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	98,40
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98,575
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,45
Id. 4 % (15 settembre 1951)	92,70
Id. 5 % convertiti 1951	98,40

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

CONCORSI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per titoli a un posto di direttore straordinario (grado 7°, gruppo A) nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria per la direzione dell'Istituto di allevamento vegetale per la cerealicoltura di Bologna.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 25 novembre 1929, n. 2226, recante provvedimenti per le Stazioni sperimentali agrarie, convertito con modificazioni nella legge 5 giugno 1930, n. 951;

Visto il regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, sulla riorganizzazione dei servizi e la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Vista la proposta del Comitato amministrativo dell'Istituto di allevamento vegetale per la cerealicoltura di Bologna in data 27 giugno 1947;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a un posto di direttore straordinario (grado 7°, gruppo *A*) nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria, di cui alla tabella *G*, annessa al regio decreto 29 maggio 1941, n. 489.

Art. 2.

Il vincitore del concorso sarà preposto alla direzione dell'Istituto di allevamento vegetale per la cerealicoltura di Bologna, con la qualifica di direttore straordinario, e potrà essere promosso ordinario al termine del terzo anno solare di effettivo ed ininterrotto servizio, in base a giudizio sulla sua operosità scientifica, reso da una Commissione composta nel modo stabilito dall'art. 46, 2° comma, del precitato regio decreto 29 maggio 1941, n. 489.

Art. 3.

Coloro che intendono partecipare al concorso devono far pervenire a questo Ministero Direzione generale degli affari generali, dei servizi ispettivi, del coordinamento legislativo e del personale Ufficio concorsi la domanda su carta da bollo da L. 32, debitamente sottoscritta e corredata dei documenti appresso indicati, dei titoli e delle pubblicazioni, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie o all'estero, o che dimostrino di essere chiamati alle armi, potranno presentare entro tale termine, ai fini dell'ammissione al concorso, la sola domanda, salvo a presentare tutti i documenti prescritti, i titoli e le pubblicazioni, entro i trenta giorni successivi.

Art. 4.

La domanda deve contenere il cognome, nome e paternità del concorrente e il preciso indirizzo al quale inviare le occorrenti comunicazioni, nonchè l'elencazione dei documenti allegati.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato, o dal pretore competente per territorio;

2) certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, ai fini del presente decreto, coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

3) certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato risieda da un anno e legalizzato dal prefetto. In caso di residenza inferiore ad un anno, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato abbia avuto precedenti residenze entro l'anno;

4) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 60, da rilasciarsi dal segretario della procura del tribunale e legalizzato dal procuratore;

5) certificato medico, su carta da bollo da L. 24, rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

La firma del medico provinciale dovrà essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalle superiori autorità militari e quella dell'ufficiale sanitario dal sindaco, la cui firma dovrà a sua volta essere legalizzata dal prefetto.

I candidati mutilati e invalidi di guerra o per la lotta di liberazione — in qualunque categoria rientri l'invalidità — produrranno il certificato dell'autorità sanitaria previsto dal-

l'art. 14, n 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15. L'Amministrazione potrà, eventualmente, sottoporre i candidati alla visita di un medico di sua fiducia;

6) copia del foglio matricolare o foglio di congedo illimitato, se il candidato abbia prestato servizio militare o, in caso negativo, certificato di esito di leva, su carta da bollo da L. 24. I candidati che rivestano la qualità di ufficiali produrranno copia dello stato di servizio militare regolarizzata con marche da bollo da L. 40 sul primo foglio e da L. 32 sugli intercalari.

Per comprovare la qualità di combattente dovrà essere presentata, oltre alla predetta copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare, annotata delle benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa per i servizi prestati in zona di operazioni e quella per il tempo trascorso in prigionia. I civili internati in Africa o altrove, assimilati ai prigionieri, produrranno i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

Le concessioni di medaglie al valore militare e di croce di guerra, le promozioni straordinarie per merito di guerra, la qualità di ferito in combattimento e di legionario fiumano, e le altre attestazioni di merito di guerra, devono essere provate con la esibizione dei relativi brevetti o decreti di concessione, in originale o in copia autenticata da notaio.

La qualifica di partigiano combattente deve essere comprovata col regolare documento rilasciato dalle Commissioni competenti, nei modi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

I civili internati o deportati dai fascisti o dai tedeschi dimostreranno la loro qualifica con apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia in cui hanno la loro residenza, giusta il disposto dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I candidati mutilati e invalidi di guerra o per la lotta di liberazione — in qualunque categoria di invalidità rientrino — dovranno provare la loro qualità con l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, ovvero del certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure presentando una dichiarazione di invalidità, su carta da bollo da L. 24, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra e i figli dei mutilati e invalidi di guerra dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra e legalizzato dal prefetto, gli altri con il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, ovvero con un certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, su conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, e legalizzato dal prefetto;

7) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto. Questo documento dovrà essere presentato soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole;

8) fotografia recente del candidato, con la sua firma autenticata dal sindaco o da un notaio — la firma dei quali dovrà a sua volta essere legalizzata — e con la prescritta marca da bollo;

9) dichiarazione in carta semplice, con la quale il concorrente, sotto la sua personale responsabilità, attesti la propria posizione nei confronti delle disposizioni sull'epurazione;

10) esposizione in carta semplice, in sei copie, dell'operosità scientifica ed eventualmente didattica del candidato;

11) elenco in carta semplice, in sei copie, dei titoli e delle pubblicazioni che si presentano per il concorso;

12) titoli e pubblicazioni.

Le pubblicazioni possono essere inviate separatamente dalle domande e dai documenti e titoli, allegandovi l'elenco di esse, in duplice esemplare, e indicando sui pacchi che le contengono il cognome e nome del candidato e il concorso a cui si riferiscono.

Devono essere presentate, possibilmente, in sei esemplari. Non si accettano che lavori pubblicati e, solo in via di eccezione, i candidati sono autorizzati a presentare, in luogo di pubblicazioni, e limitatamente a un solo lavoro, bozze di stampa o copie dattiloscritte, purchè redatte nella definitiva stesura, pronta per la stampa. Di detto lavoro dovranno essere prodotte sei copie, delle quali una resta acquisita agli atti del Ministero.

Fra i titoli saranno tenuti in particolare conto quelli che attestino nel concorrente l'attitudine e la preparazione agli studi e alle ricerche nei campi particolari dei quali si occupa la suddetta Stazione di sperimentazione agraria.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 7 del precedente articolo, devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per i certificati rilasciati dal sindaco o dal comune di Roma, o da altre autorità amministrative residenti in questo Comune, o dal segretario della Procura di Roma, non occorrono le legalizzazioni delle firme.

Il candidato che ricopra un posto di ruolo nell'Amministrazione dello Stato è dispensato dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del precedente articolo; deve presentare, invece, un certificato dell'autorità dalla quale dipende, in carta da bollo da L. 24, attestante che egli trovasi in attività di servizio.

I candidati non impiegati civili di ruolo che si trovino sotto le armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2), 4), 5) e 6) del precedente articolo, un certificato del comandante del Corpo dal quale dipendono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica a ricoprire il posto cui aspirano. Per godere dei benefici connessi alla qualifica di combattente dovranno, però, produrre regolarmente i documenti indicati al precitato n. 6).

Art. 6.

Non saranno ammessi al concorso coloro che faranno pervenire le domande e i prescritti documenti oltre il termine stabilito dal precedente art. 3, anche se le domande e i documenti stessi siano stati presentati in tempo utile alle autorità locali o agli uffici postali o ferroviari, nè saranno accettate, dopo il medesimo termine, pubblicazioni o parte di esse o qualsiasi altro documento.

Non è consentito di fare riferimento a documenti o pubblicazioni che siano stati presentati presso altre Amministrazioni.

Art. 7.

Il concorso sarà giudicato in base ai titoli e ai documenti presentati da ciascun candidato, da una Commissione nominata ai sensi dell'art. 45, 3° comma, del regio decreto 29 maggio 1941, n. 489.

A parità di merito saranno osservate le norme del regio decreto 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, contenente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive integrazioni e modificazioni.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 ottobre 1947

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *gennaio* 1948
Registro Agricoltura e foreste n. 2, *foglio n.* 1. — MARRA

(376)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.